

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4768 in data 22-09-2026

OGGETTO : PRESA D'ATTO DELLE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE EX. ART. 14-BIS, L. 241/1990. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. RILASCIATA ALLA SOCIETA' ENVAL SRL DI AOSTA (AO) CON P.D. 4494/2007, OGGETTO DI RINNOVO CON P.D. 3332/2026, PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI DI SICUREZZA INERENTI ALLA COSTRUZIONE DI BAIE ANTINCENDIO PER LO STOCCAGGIO DI RIFIUTI, DELLA NUOVA RISERVA IDRICA A SERVIZIO DELLE MEDESIME E CONSEGUENTE AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI, AI SENSI DEGLI ARTICOLI ART. 29-NONIES E 208 DEL D.LGS. 152/2006

Il Dirigente della Struttura organizzativa Sistema idrico integrato e autorizzazioni ambientali

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive integrazioni e modificazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda concernente "l'autorizzazione integrata ambientale" e il Titolo I della parte IV inerente alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", con particolare riferimento, rispettivamente:
 - all'articolo 29-nonies inerente le modalità di valutazione delle modifiche agli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;
 - all'art. 208 relativo all'autorizzazione per gli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, con specifico riferimento:

- al comma 2 il quale stabilisce che *“per le installazioni di cui all'articolo 6, comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente articolo”*;
 - al comma 6 il quale stabilisce che *“la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”*;
 - richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 4494 in data 30 ottobre 2007 concernente *“Rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 18.02.2005, n. 59, alla Società “VALECO S.P.A.”, di Brissogne”*;
 - richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3332 in data 26 giugno 2006 concernente *“Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata a favore della Società VALECO SPA, di Brissogne, con P.D. n. 4494 del 30 ottobre 2007, e successive integrazioni e modificazioni, ai sensi del titolo III-bis, parte seconda, del D.Lgs. 152/2006”*;
 - richiamata la nota di EnVal del 18 luglio 2023, prot. 5396/TA con la quale si richiede al sub-ATO Monte Emilius - Piana di Aosta, proprietario dell'impianto di depurazione adiacente al Centro di trattamento rifiuti, il benestare alla deroga del rispetto alle distanze previste dalle norme urbanistiche per la costruzione di baie antincendio per lo stoccaggio in sicurezza dei rifiuti;
 - richiamata la nota della Struttura Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive, inviata in data 20 luglio 2023 con prot. n. 5501/TA al sub-ATO Monte Emilius e, per conoscenza, alla società EnVal s.r.l. dove, in risposta alla richiesta trasmessa allo stesso sub-ATO *“di benestare per la costruzione di baie esterne di stoccaggio dei rifiuti trattati in deroga del rispetto delle distanze previste dalle norme urbanistiche”*, esprime *“parere positivo alla realizzazione di tali opere, ritenute necessarie per un corretto e razionale funzionamento dell'impianto”*;
 - richiamata la nota del sub-ATO Monte Emilius inviata in data 30 novembre 2023 prot. n. 8885/TA nella quale si riporta la comunicazione di assenso alla richiesta di deroga alle distanze allegando a detta nota la deliberazione del consiglio del sub-ATO n. 26 del 27/11/2023;
 - richiamata la nota del proponente Enval s.r.l. acquisita in data 11 dicembre 2024 al prot. n. 8917/TA inerente alla proposta di ampliamento dei presidi antincendio relativamente alla costruzione di baie antincendio per lo stoccaggio di rifiuti presso il Centro regionale di trattamento rifiuti sito nel comune di Brissogne, unitamente alla costruzione di una nuova vasca di accumulo dell'acqua a servizio della rete antincendio interna;
 - richiamata la nota prot. 9253/TA del 23 dicembre 2024 nella quale l'Amministrazione procedente, constatato che la documentazione inviata era carente del parere tecnico del Comando

dei Vigili del Fuoco rilasciato ai sensi del DPR 151/2011, stabiliva che l'iter amministrativo sarebbe stato avviato solo a seguito dell'acquisizione di detto parere;

- richiamata la nota del proponente acquisita in data 8 settembre 2025 nella quale si richiede l'avvio del procedimento di valutazione dei nuovi presidi antincendio procedendo contestualmente alla presentazione del parere tecnico positivo rilasciato dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco con nota prot. n. 5728 del 4 settembre 2025;
- richiamata la nota prot. n. 7737/TA del 21 ottobre 2025 mediante la quale l'Amministrazione regionale competente in materia di AIA comunica l'avvio del procedimento amministrativo unitamente alla convocazione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990 e s.m.i. da svolgersi in data 7 novembre 2025 inerente, tra l'altro, alla *“richiesta di modifica gestionale dei rifiuti mediante la predisposizione di baie antincendio esterne”*;
- rilevato che con la nota precedentemente riportata sono state convocate le seguenti Amministrazioni:
 - Comune di Brissogne;
 - S.O. Economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive;
 - ARPA VDA;
 - Corpo Forestale della Valle d'Aosta – Ufficio vigilanza ambientale;
- richiamata la nota di integrazione spontanea da parte del proponente acquisita in data 4 novembre 2025, al prot. n. 8122/TA mediante la quale veniva inviata la relazione di inquadramento urbanistico e piano particellare, la dichiarazione sul rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e la *“TAV.05_Stato di progetto-Pianta piano terra agg. ottobre 2025”*;
- richiamata la nota prot. n. 8836/TA del 2 dicembre 2025 con la quale la Struttura competente procedeva all'invio del verbale della seduta di conferenza dei servizi svoltasi in data 7 novembre 2025, nella quale la stessa Conferenza, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettere a) e b), ha valutato positivamente il progetto inerente alle opere di miglioramento antincendio, prendendo atto del parere di competenza con esito positivo rilasciato dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco;
- richiamato che nel verbale di cui al punto precedente le Amministrazioni presenti, pur valutando positivamente le opere proposte, hanno richiesto le seguenti integrazioni da acquisire preliminarmente alla redazione del provvedimento di conclusione positiva del procedimento:
 - integrazione formale del progetto inerente alla riserva idrica antincendio condivisa in sede di conferenza e valutata positivamente dagli intervenuti;
 - accordo tra il proponente e la proprietà dei limitrofi mappali (sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta) ai fini della concessione a edificare in deroga alle distanze dal confine di proprietà, in base a quanto stabilito dal Regolamento edilizio comunale, art. 21;
- richiamata la DGR 851 del 24 luglio 2026 recante: *“Approvazione dell'accordo tra pubbliche amministrazioni per la concessione della facoltà di edificazione sul fondo di proprietà regionale, di cui al catasto terreni del comune di Brissogne, foglio 1, mappale 3, di presidi antincendio atti al ricovero di rifiuti in attesa di conferimento presso i centri di recupero, in deroga /alla distanza dal confine con il fondo di proprietà del sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta, contrassegnato al catasto terreni al foglio 1, mappale 46 del medesimo comune”* nella quale la Giunta dava mandato al Coordinatore del Dipartimento Ambiente e territorio, ing. Roberto Maddalena, della stipula del medesimo;

- richiamata la nota acquisita con prot. n. 9279/TA in data 12 agosto 2026 mediante la quale il proponente provvedeva ad inviare la documentazione tecnica relativa alla costruzione della nuova riserva idrica a servizio delle baie antincendio, già presentata in sede di conferenza dei servizi svoltasi in data 7 novembre 2025 e valutata positivamente dagli intervenuti, come riportato nel verbale della medesima;
- richiamata la documentazione acquisita al prot. n. 10467 del 15 settembre 2026 costituita dalla stipula dell'accordo approvato mediante la DGR 851/2026 sopra richiamata;
- dato atto di aver acquisito la documentazione integrativa richiesta nel corso della conferenza dei servizi svoltasi in data 7 novembre 2025, come riportate nel verbale inviato con nota prot. 8836/TA già richiamata;
- ritenuto che le opere oggetto di valutazione rivestono carattere di miglioramento della sicurezza ambientale dell'area perseguendo l'attenuazione del rischio di incendio dei cumuli di rifiuti stoccati presso il Centro, consentendo allo stesso modo la diminuzione di potenziali effetti domino che potrebbero verificarsi in caso di avversi eventi, in particolare verso il limitrofo impianto di depurazione;
- ritenuto che le opere oggetto di valutazione consentono una riduzione degli impatti ambientali in caso di eventuale episodio incidentale unitamente ad una attenuazione del rischio di danno esteso agli impianti del Centro, ovvero a garanzia di una maggiore continuità del servizio anche a seguito di un potenziale evento incidentale;
- preso atto del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 1878/2017, con riferimento alla parte 2, lettera D;
- ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra riportato:
 - o di prendere atto della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa alla valutazione del progetto inerente al potenziamento dei presidi antincendio costituito da baie antincendio per lo stoccaggio esterno di rifiuti e dalla nuova riserva idrica a servizio delle medesime, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera a) e b), e della relativa autorizzazione alla costruzione ai sensi dello stesso articolo 208, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
 - o di procedere, ai sensi del titolo III-bis, art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla modifica non sostanziale dell'A.I.A., rilasciata alla Società ENVAL S.R.L., di Aosta (AO), con provvedimento dirigenziale 4494 del 30 ottobre 2007, oggetto di rinnovo con provvedimento dirigenziale n. 3332 del 26 giugno 2026, consistente negli interventi di cui al precedente punto 1);
- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 61 in data 27 gennaio 2026 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° aprile 2026;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 184 in data 27 febbraio 2026 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale di secondo livello al sottoscritto;

DECIDE

- 1) di prendere atto, in base a quanto riportato in premessa, della determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi relativa valutazione positiva del progetto inerente al potenziamento dei presidi antincendio costituito da baie antincendio per lo stoccaggio esterno di rifiuti e dalla nuova riserva idrica a servizio delle medesime, ai sensi dell'articolo 208, comma 4, lettera a) e b), del D.Lgs. 152/2006 e alla relativa autorizzazione alla gestione ai sensi del medesimo articolo;
- 2) di procedere, ai sensi del titolo III-bis, art. 29-nonies del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, alla modifica non sostanziale dell'A.I.A., rilasciata alla Società ENVAL S.R.L., di Aosta (AO), con provvedimento dirigenziale 4494 del 30 ottobre 2007, oggetto di rinnovo con provvedimento dirigenziale n. 3332 del 26 giugno 2026, consistente nell'autorizzazione alla costruzione delle opere riportate al punto 1), ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 e alla conseguente modifica della gestione dei rifiuti a seguito della predisposizione delle opere approvate;
- 3) di allegare al presente provvedimento l'accordo siglato tra l'Amministrazione regionale e il sub-ATO Monte Emilius-Piana di Aosta la cui bozza è stata approvata mediante DGR 851/2026 richiamata in premessa unitamente agli allegati del medesimo accordo;
- 4) di stabilire che i citati allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 5) di stabilire che la presente autorizzazione riveste carattere di permesso a costruire come definito al precedente punto 2), ma non esula il Gestore dall'espletamento, presso i competenti uffici comunali, degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di urbanistica;
- 6) di stabilire che il presente provvedimento costituisce approvazione della proposta progettuale presentata con specifico riferimento agli art. 29-nonies e 208 del D.Lgs. 152/2006, come riportato ai punti 1) e 2) precedenti, mentre gli aspetti economici e contrattuali legati alla realizzazione dell'opera dovranno essere oggetto di valutazione con l'Amministrazione regionale concedente;
- 7) di stabilire che nel caso di modifiche progettuali che mutino in modo sostanziale la destinazione d'uso dei manufatti oggetto di approvazione da parte del presente provvedimento siano oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies e, laddove necessario, siano oggetto di valutazione ai sensi del D.P.R. 151/2011;

- 8) di stabilire che quanto sarà realizzato deve essere conforme al progetto che ha ottenuto parere positivo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011), ovvero a condizione che le opere previste siano realizzate, oltre che come indicato nelle tavole e nella relazione di progetto presentate, secondo le disposizioni di legge vigenti, nel rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi e delle regole di buona tecnica, tenendo presente le finalità di ridurre la probabilità dell'insorgere di un incendio e comunque di limitarne le conseguenze;
- 9) di stabilire che, a norma dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. 151/2011, il Gestore dovrà presentare al Comando regionale dei Vigili del Fuoco, prima dell'esercizio dell'attività, apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata dalla documentazione prevista dall'allegato II del D.M. 07 agosto 2012 (G.U. n.201 del 29 agosto 2012) a norma dell'art. 2 comma 7 del D.P.R. 151/2011;
- 10) di stabilire che il Gestore, preliminarmente all'avvio delle attività di cantiere, provveda a comunicare alle Amministrazioni regionali competenti in materia di AIA e rifiuti, agli organi comunali e di controllo la data di avvio delle attività di cantierizzazione;
- 11) di stabilire che il Gestore, preliminarmente all'avvio delle attività di cantiere, condivida con il Gestore del limitrofo depuratore, S.E.V. s.r.l., il cronoprogramma dell'intervento al fine di prevedere le eventuali azioni ritenute necessarie per la salvaguardia della sicurezza dei dipendenti e degli impianti presenti nell'area;
- 12) di stabilire che il Gestore, a seguito della realizzazione di tali strutture e congiuntamente all'invio della SCIA di cui al punto 8) precedente, debba aggiornare la planimetria generale del sito avente ad oggetto l'individuazione di tutte le aree di deposito temporaneo rifiuti prevista nel documento autorizzativo;
- 13) di stabilire che la gestione dei rifiuti che saranno stoccati presso l'area oggetto di intervento avvenga in aderenza al documento autorizzativo rilasciato con P.D. 3332/2026, con particolare riferimento al par. A2.10;
- 14) di stabilire che per quanto non previsto dal presente provvedimento, si fa espresso riferimento alle normative vigenti in materia ambientale, con particolare riferimento al D.Lgs. 152/2006 e al D.Lgs. 36/2003 oltre che, ove di pertinenza, al contratto di gestione del sito stipulato con l'Amministrazione regionale concedente;
- 15) di stabilire che il presente provvedimento venga notificato al proponente Enval s.r.l. di Aosta, al comune di Brissogne, alla società S.E.V. s.r.l., al Comando regionale dei Vigili del Fuoco e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento oltre a provvederne alla pubblicazione sul sito dell'Amministrazione regionale, sezione AIA;
- 16) di evidenziare che tale atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale della Regione.

L'ESTENSORE
- Xavier CORNAZ -

IL DIRIGENTE
- Giovanni Andrea ZUCCA -

Accordo tra pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la concessione della facoltà di edificazione in deroga alle distanze legali

L'anno duemilaventisei il giorno quattordici del mese di settembre (14/09/2026)

Il "Sub-ATO Monte Emilius Piana D'Aosta", con sede in Brissogne, Località L'Ile Blonde n. 2, codice fiscale 80000519007 Partita IVA 00586480071, in persona del legale rappresentante pro tempore e Liquidatore Dott. Fabrizio Brunello a quanto infra autorizzato con deliberazione del Consiglio di sub-ATO MONTE EMILIUS PIANA D'AOSTA n. 2 del 16 gennaio 2025 che ha fatto seguito alla deliberazione consigliare del comune di Aosta nella seduta straordinaria del 13 gennaio 2025;

E

La "REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1 codice fiscale e partita IVA 80002270074, in persona del Coordinatore del Dipartimento ambiente e territorio ing. Roberto Maddalena a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 24 luglio 2026

PREMESSO CHE

- a) la Regione è proprietaria dell'area sita nel comune di Brissogne, contrassegnata al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 3, classificata come patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile;
- b) il Sub-ATO è proprietario dell'area sita nel medesimo Comune, contrassegnata al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 46, anch'essa classificata come patrimonio indisponibile del Sub-ATO ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile;
- c) le due aree sono tra loro confinanti;
- d) la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione civile e salvaguardia del patrimonio ambientale, intende procedere alla realizzazione di baie antincendio sull'area di cui al mappale 3, quali opere strumentali alla prevenzione e al contrasto degli incendi, a tutela dell'incolumità pubblica e ambientale;
- e) il progetto delle baie antincendio, per ragioni tecniche connesse alla conformazione dei luoghi e alla funzionalità dell'opera, prevede l'edificazione a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 46, in deroga a quanto disposto dall'articolo 873 del codice civile;
- f) ai sensi dell'articolo 879, comma 1, del codice civile, gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime non sono soggetti alla comunione forzosa e, secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione (ordinanza n. 391 del 2021; ordinanza n. 1190 del 2023), l'esenzione dal rispetto della disciplina sulle distanze di cui agli artt. 873 e ss. c.c. opera per tutte le opere che, per la finalità pubblica perseguita, siano intrinsecamente assimilabili al pubblico demanio, indipendentemente dalla classificazione formale del fondo su cui insistono;
- g) le baie antincendio, in quanto opere di protezione civile finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e del patrimonio boschivo e ambientale, sono intrinsecamente assimilabili per finalità pubblica al pubblico demanio e, pertanto, la loro realizzazione costituisce estrinsecazione di potestà pubblicistica e non attività iure privatorum;

- h) le Parti intendono disciplinare il coordinamento delle rispettive attività mediante la stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di un'attività di interesse comune;
- j) la Regione, con Deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 24 luglio 2026 (ALLEGATO A) ha approvato lo schema del presente accordo;
- k) l'accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 — Oggetto

Il presente accordo disciplina, ai sensi degli articoli 15 della l. 241/1990 e 19 della l.r. 19/2007 lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune consistente nella realizzazione di baie antincendio sull'area di proprietà regionale sita nel comune di Brissogne, identificata al foglio 1, mappale 3, del N.C.T. del medesimo Comune, confinante con l'area di proprietà del Sub-ATO sita al foglio 1, mappale 46, come meglio descritti nell'ALLEGATO B.

In ragione della conformazione dei luoghi e delle esigenze tecniche connesse alla funzionalità antincendio, l'opera sarà realizzata a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 46, di proprietà del Sub-ATO.

Le Parti prendono atto che la realizzazione delle baie antincendio, in quanto opere intrinsecamente di interesse pubblico e di protezione civile, è esente dal rispetto della disciplina delle distanze di cui all'articolo 873 del codice civile, ai sensi dell'articolo 879, comma 1, c.c., secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 391/2021; Cass. civ., ord. n. 1190/2023).

Il presente accordo non costituisce costituzione di servitù prediale né altro diritto reale di godimento ai sensi degli articoli 1027 e ss. c.c., né contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1321 c.c. Esso non ha contenuto patrimoniale diretto e non determina scambio di utilità economiche tra le Parti, configurandosi esclusivamente come strumento di cooperazione istituzionale per il perseguimento di un interesse pubblico comune.

Articolo 3 — Descrizione dell'opera e regime delle distanze

Le baie antincendio consistono in strutture e attrezzature funzionali alle operazioni di prevenzione e contrasto degli incendi, da realizzarsi secondo il progetto esecutivo approvato dalla Regione.

In ragione della conformazione dei luoghi e delle esigenze tecniche connesse alla funzionalità antincendio, l'opera sarà realizzata a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 46, di proprietà del Sub-ATO.

Le Parti danno atto che l'esenzione dal regime delle distanze di cui all'articolo 873 c.c.:

- opera ex lege, ai sensi dell'articolo 879, comma 1, c.c., in ragione della finalità pubblica dell'opera;

- prescinde dalla classificazione formale dei fondi come patrimonio indisponibile, rilevando la natura oggettiva dell'opera come intervento di protezione civile assimilabile al pubblico demanio;
- esclude che il Sub-ATO possa esperire azioni di riduzione in pristino o altre azioni a tutela delle distanze legali, trattandosi di attività realizzata iure pubblico e non iure privatorum;
- il Sub-ATO, in ogni caso, presta il proprio formale assenso alla realizzazione dell'opera a distanza inferiore a quella legale, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione o pretesa in relazione alle distanze, fermi restando i diritti derivanti dal presente accordo.

Articolo 4 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a garantire che la società EnVal:

- a) presenti il progetto dell'opera nel rispetto della normativa vigente ottenendo l'autorizzazione da parte degli Enti competenti;
- b) realizzi le baie antincendio secondo il progetto presentato;
- c) provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle baie antincendio una volta realizzate, per l'intera durata della loro destinazione all'uso pubblico;
- d) comunichi tempestivamente al gestore dell'impianto di depurazione l'inizio e la conclusione dei lavori, nonché ogni circostanza rilevante che possa interessare l'area confinante;

La Regione s'impegna inoltre a garantire la verifica della corretta esecuzione dei lavori, per il tramite del concessionario della discarica, minimizzando le interferenze con le attività in corso sull'area confinante di proprietà del Sub-ATO.

Articolo 5 — Impegni del Sub-ATO

Il Sub-ATO si impegna a:

- a) consentire, se necessario, l'accesso all'area di cui al mappale 46, previa comunicazione della Regione e con le modalità concordate tra le Parti;
- b) astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ostacolare o ritardare la realizzazione delle baie antincendio o comprometterne la funzionalità;
- c) collaborare con la Regione per gli aspetti di propria competenza, fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso relative all'area confinante che possano risultare utili alla progettazione e all'esecuzione dell'opera;
- d) non realizzare sull'area di cui al mappale 46, per quanto di propria competenza e compatibilmente con i propri vincoli di destinazione, opere o interventi che possano pregiudicare l'accessibilità o la funzionalità delle baie antincendio.

Articolo 6 — Profili economici

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Sub-ATO.

I costi di progettazione, realizzazione e manutenzione delle baie antincendio sono interamente a carico della Regione, che vi provvede per il tramite del concessionario della discarica.

Le Parti danno atto che il presente accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, né corrispettivi, indennità o altre attribuzioni patrimoniali.

Articolo 7 — Durata e vincolo di destinazione

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della destinazione delle baie antincendio all'uso pubblico cui sono preordinate presso l'impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2008.

Le baie antincendio, una volta realizzate, permarranno nella titolarità della Regione e manterranno stabilmente la propria destinazione pubblica, senza che il venir meno di titoli precari possa incidere sulla loro qualificazione.

In caso di modifica o cessazione della destinazione antincendio, le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente per concordare le misure conseguenti, nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti su entrambi i fondi ai sensi dell'articolo 828, comma 2, c.c.

Articolo 8 — Modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto, sottoscritto con le medesime modalità del presente accordo.

Non costituiscono modifica dell'accordo le variazioni progettuali di dettaglio che non incidano sulle distanze dal confine né sulle attività oggetto di coordinamento, purché comunicate al Sub-ATO.

Articolo 11 — Controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo è competente in via esclusiva il giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

Le Parti si impegnano a esperire, prima di adire l'autorità giurisdizionale, un tentativo di composizione bonaria della controversia, mediante scambio di comunicazioni scritte e, se ritenuto utile, incontro tra i rappresentanti delle Parti entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 12 — Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Articolo 13 — Registrazione e spese

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sconta l'imposta di registro in misura fissa (euro 200).

Le spese di registrazione sono a carico della Regione, per il tramite del concessionario della discarica.

Articolo 14 — Sottoscrizione digitale

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'accordo, composto da n. 14 articoli e n. 5 pagine, è redatto in un unico originale digitale.

Aosta, lì 14 settembre 2026.

Regione Autonoma Valle d'Aosta
(Roberto MADDALENA)

Sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta
(Fabrizio Brunello) (Liquidatore)

Allegati

Allegato A — Deliberazione della Giunta regionale n. 851 del 24 luglio 2026

Allegato B — Estratti catastali e planimetria delle aree interessate (foglio 1, mappali 3 e 46, comune di Brissogne)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 24 luglio 2026

In Aosta, il giorno ventiquattro (24) del mese di luglio dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **851** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER LA CONCESSIONE DELLA FACOLTÀ DI EDIFICAZIONE SUL FONDO DI PROPRIETÀ REGIONALE, DI CUI AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI BRISSOGNE, FOGLIO 1, MAPPALE 3, DI PRESIDI ANTINCENDIO ATTI AL RICOVERO DI RIFIUTI IN ATTESA DI CONFERIMENTO PRESSO I CENTRI DI RECUPERO, IN DEROGA ALLA DISTANZA DAL CONFINE CON IL FONDO DI PROPRIETÀ DEL SUB-ATO MONT EMILIUS PIANA D'AOSTA, CONTRASSEGNA TO AL CATASTO TERRENI AL FOGLIO 1, MAPPALE 406, DEL MEDESIMO COMUNE.

L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, premette che il presente atto si inserisce nel contesto della gestione del Centro regionale di trattamento dei rifiuti che, a partire dal 1° gennaio 2020, è dato in concessione alla società EnVal s.r.l., di seguito EnVal.

Ritiene opportuno rammentare brevemente gli elementi essenziali della concessione richiamando i seguenti atti:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 9 ottobre 2017, con la quale era stato approvato il Progetto di fattibilità relativo alla proposta di finanza di progetto presentata dall'associazione temporanea di imprese composta da REA DALMINE S.p.A., con sede in Dalmine (BG), e F.Ili Ronc s.r.l., con sede in Introd, e sono state avviate le procedure per l'espletamento della gara di concessione;
- il provvedimento dirigenziale n. 5778 del 3 novembre 2017, recante la determina a contrarre, ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'articolo 60 del medesimo decreto e della Parte III – Contratti di concessione, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, della concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo complessivo di 17 anni (2 per la costruzione degli impianti e 15 per la gestione dei servizi), con decorrenza dal 1° gennaio 2020, avvalendosi della Centrale Unica di Committenza (CUC) per le funzioni di Stazione appaltante;
- la determinazione n. 11206 del 7 novembre 2017 della Centrale Unica di Committenza, con la quale era stata approvata l'indizione della procedura telematica aperta per l'affidamento della concessione; con la medesima determinazione era stato preso atto della documentazione predisposta dall'Ente committente, e in particolare del progetto di fattibilità e del capitolato di gara, sono stati approvati il bando di gara e il disciplinare con i relativi allegati;
- la pubblicazione, in data 9 novembre 2017, da parte dell'Ente concedente – per il tramite della Società IN.VA. S.p.A., individuata quale Centrale unica di committenza – dell'avviso relativo all'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta sulla GURI e presso l'UE, in conformità al d.lgs. 50/2016;
- la determinazione di aggiudicazione n. 7986 del 27 agosto 2018 della Centrale Unica di Committenza, adottata a seguito delle risultanze della procedura aperta, con la quale era stata dichiarata aggiudicataria l'associazione temporanea di imprese (ATI) costituita tra REA DALMINE S.p.A. (mandataria), F.Ili Ronc s.r.l. e Cesaro Mac. Import s.r.l., per un importo contrattuale complessivo pari a euro 95.374.215;
- il Progetto definitivo presentato, in sede di gara, dalla medesima associazione temporanea di imprese per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta;
- il provvedimento dirigenziale n. 4974 del 6 settembre 2018, con il quale era stato preso atto dell'aggiudicazione definitiva della concessione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani della Valle d'Aosta per un periodo di 17 anni, in favore della suddetta associazione temporanea di imprese;
- la sottoscrizione del contratto, avvenuta in data 2 luglio 2019 (rep. n. 14767), registrato l'8 luglio 2019 al n. 2573 serie 1T, tra l'Amministrazione regionale e l'associazione temporanea di imprese aggiudicataria;
- la costituzione della società EnVal s.r.l., avvenuta in data 6 maggio 2019 da parte delle tre imprese componenti l'associazione temporanea di imprese aggiudicataria, quale soggetto operativo della concessione ai sensi dell'articolo 5 del contratto.

Ricorda che il Centro di trattamento dei rifiuti è inoltre soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il Provvedimento Dirigenziale n. 4494/2007, in ultimo rinnovata con P.D.

3332/2026. A seguito dell'aggiudicazione definitiva della concessione, RTI ha provveduto a richiedere e ottenere voltura dell'AIA per presentare la modifica sostanziale del Centro relativa alla costruzione del nuovo capannone ora ospitante le linee di trattamento dei rifiuti; detta modifica è stata approvata con Provvedimento Dirigenziale n. 4030/2019. In ultimo, il subentro di EnVal nel rapporto di concessione ha portato al conseguente cambio di titolarità dell'Autorizzazione integrata Ambientale, disposto con provvedimento dirigenziale n. 6032 del 15 ottobre 2019.

Rammenta che allo stesso tempo il Centro è soggetto alla normativa relativa alla prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011 e riporta che gli uffici competenti hanno evidenziato che, successivamente all'approvazione del progetto delle opere previste in concessione, è intervenuta una modifica normativa in merito alla prevenzione incendi inerente all'approvazione della nuova regola tecnica verticale "RTV stoccaggio e trattamento rifiuti" approvata con il D.M. 26 luglio 2022 che richiede l'adeguamento dei presidi antincendio.

Spiega, altresì, sempre sulla base di quanto riferito dai competenti uffici, che EnVal, in adempimento alle suddette disposizioni, ha provveduto a predisporre la progettazione degli interventi ritenuti necessari, proponendo la costruzione di sette bunker, anche denominati baie, destinati alla messa in riserva di materiale sciolto o imballato, con l'obiettivo di migliorare il controllo dell'incendio e ridurre la possibilità di propagazione delle fiamme verso aree adiacenti. In buona sostanza detti bunker risultano essere delle costruzioni in cemento armato, chiuse sui tre lati e dotate di copertura, al cui interno sono posizionati impianti automatici di rilevazione e spegnimento incendi: il materiale ivi posizionato, oltre ad essere costantemente monitorato, risulta avere un minore carico di incendio essendo i quantitativi depositati segregati in frazioni di volume inferiore all'attuale; al contempo, essendo i bunker presidiati da impianto di spegnimento automatico, si riduce il rischio di propagazione di un eventuale incendio a tutto il deposito di rifiuti così come di propagazione verso le aree esterne al Centro. Per la realizzazione di tali opere è stata individuata l'area ovest del capannone, a ridosso del limite della proprietà a confine con quella del Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta, come la più idonea, in ragione sia della presenza della viabilità interna, sia dell'ottimizzazione dei flussi di trattamento. Tale localizzazione, però, al contempo presenta delle criticità con la presenza del limitrofo impianto di depurazione il quale potrebbe essere oggetto di effetto domino in caso di incendio presso il centro di trattamento rifiuti. Questa situazione di potenziale pericolo di propagazione di incendi rappresenta al contempo una situazione da gestire con gli strumenti di protezione civile adeguati, ovvero nell'ambito del Piano di Emergenza Esterna dello stabilimento.

Riferisce che EnVal aveva trasmesso al Sub-ATO Monte Emilius la richiesta di benestare alla deroga delle distanze urbanistiche per la costruzione delle baie esterne di stoccaggio, allegando la relazione illustrativa dell'intervento. Tale richiesta era stata acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale con il protocollo n. 5396/TA in data 17 luglio 2023.

Evidenzia che la Struttura regionale competente in materia di economia circolare, con nota prot. n. 5501/TA del 20 luglio 2023, aveva espresso parere positivo alla realizzazione delle opere, ritenute necessarie per un corretto e razionale funzionamento del Centro di trattamento dei rifiuti.

Informa che il Sub-ATO Monte Emilius, ente proprietario del depuratore e soggetto titolare delle competenze in materia di distanze dai confini, aveva esaminato la richiesta di EnVal nella seduta del Consiglio del 27 novembre 2023, adottando la deliberazione n. 26 con la quale aveva autorizzato la predetta società alla costruzione dei sette bunker in calcestruzzo armato lungo il confine di proprietà. Tale deliberazione era stata formalmente trasmessa alla Regione con nota del 30 novembre 2023, acquisita agli atti con il prot. 8885/TA in pari data.

Riferisce che EnVal aveva inviato comunicazione di modifica non sostanziale dell'AIA relativa alla costruzione di dette baie in data 11 dicembre 2024, acquisita al protocollo regionale con il n. 8917/TA, a cui l'Amministrazione competente aveva riscontrato in data 23 dicembre 2024 con nota prot. n. 9253/TA, indicando al proponente che la documentazione presentata avrebbe dovuto essere integrata con il parere tecnico positivo in materia di prevenzione incendi, emesso dal competente ufficio del Comando regionale dei Vigili del Fuoco.

Evidenzia che EnVal, a seguito della predisposizione del progetto riguardante le opere di che trattasi, ha attivato le interlocuzioni con i competenti Uffici del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere di competenza. EnVal ha pertanto consegnato istanza di valutazione ai fini antincendio in data 9 luglio 2025 a cui ha fatto seguito, in data 4 settembre 2025, prot. n. 5728, il parere di competenza con esito positivo condizionato agli adempimenti indicati.

Richiama che in data 8 settembre 2025, con la quale EnVal s.r.l. ha inoltrato all'Amministrazione competente in materia di AIA istanza di riavvio del procedimento istruttorio di approvazione della modifica non sostanziale per l'autorizzazione alla costruzione delle baie antincendio, corredata del parere tecnico in ambito di prevenzione incendi.

Richiama l'esito positivo della Conferenza dei servizi convocata dalla Struttura regionale competente in materia di AIA con nota prot. n. 7737/TA del 21 ottobre 2025, svoltasi in data 7 novembre 2025, a cui sono intervenuti:

- la società Enval s.r.l.;
- l'allora denominata Struttura economia circolare, rifiuti, bonifiche e attività estrattive;
- l'Ufficio Vigilanza ambientale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta;
- l'ARPA Valle d'Aosta;
- il Comune di Brissogne.

Richiama il verbale della predetta seduta, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 8836/TA in data 2 dicembre 2025, con il quale la Conferenza dei servizi, prendendo atto della documentazione presentata e del parere positivo espresso dal Comandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, ha valutato positivamente la proposta di costruzione dei bunker esterni di deposito rifiuti, condizionatamente alla formalizzazione, prevista dall'articolo 21, comma 5, del regolamento edilizio del comune di Brissogne, dell'assenso sottoscritto dagli enti proprietari dei mappali su cui insisterà la concessione di deroga alle distanze.

L'Assessore, quindi, sulla base di quanto riferito dai competenti uffici, evidenzia la necessità di posizionare i manufatti a una distanza dal confine del terreno censito al foglio 1, mappale 406, del N.C.T. del comune di Brissogne di proprietà del Sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta inferiore a quella prevista dal vigente regolamento edilizio del predetto Comune, rendendo necessaria la costituzione di uno specifico accordo riguardante la deroga alle distanze dai confini di proprietà che autorizzi l'Amministrazione, per il tramite del gestore del Centro di trattamento dei rifiuti, a costruire i manufatti sopra descritti in adiacenza al confine.

Riferisce che, in base ai risultati attesi di miglioramento gestionale e di sicurezza dell'intera area industriale, i competenti Uffici del Dipartimento ambiente e territorio ritengono opportuno di procedere, per il tramite del Concessionario Enval, alla realizzazione di dette baie antincendio sull'area contrassegnata al Catasto Terreni del comune di Brissogne al foglio 1, mappale 3, di proprietà regionale, confinante con il terreno censito al foglio 1, mappale 406, del N.C.T., di proprietà del Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta.

Rileva altresì che:

- a) l'articolo 873 c.c. stabilisce che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salva la facoltà dei regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore;
- b) tale disciplina presiede alla regolamentazione dei rapporti di vicinato e alla tutela del diritto di proprietà e vincola anche la pubblica amministrazione, fatta eccezione per l'ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui all'articolo 879 c.c., il cui comma 1 stabilisce che “[a]lla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime”;
- c) la Corte di Cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'esenzione per gli edifici demaniali dal rispetto della disciplina dettata dagli articoli 873 e ss. c.c. è implicitamente contenuta nella previsione dell'art. 879, comma 1, c.c. (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 1190/2023; Cass. civ., Sez. I, ord. n. 391/2021) e che, peraltro, nemmeno è necessario che *“l'opera pubblica sia realizzata su fondo demaniale per andare esente dalla disciplina sulle distanze, potendo la stessa essere collocata anche su un fondo privato, a condizione, però, che l'opera sia intrinsecamente assimilabile, per la finalità pubblica perseguita, al pubblico demanio”* (Cass. Civ. 1190/2023 cit.). Il principio è stato ribadito dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 391 del 2021, la quale ha precisato che l'esenzione opera *“in ragione dell'esistenza di un riconosciuto interesse pubblico alla sua realizzazione”*, anche quando l'opera non sia realizzata mediante procedimenti ablatori.

Spiega che le baie antincendio costituiscono opera intrinsecamente e oggettivamente di interesse pubblico, essendo volte alla salvaguardia dell'incolumità pubblica, alla protezione di opere e di infrastrutture di pubblica utilità, nonché del patrimonio boschivo e ambientale, finalità che l'ordinamento riconosce e tutela come primarie.

Evidenzia, pertanto, che a seguito di apposito confronto effettuato tra gli Uffici del Dipartimento ambiente e territorio e quelli della Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio contratti pubblici e Casa da Gioco, nel procedimento di realizzazione delle opere di che trattasi:

- a) l'Amministrazione regionale non agisce come un privato proprietario che edifica sul proprio fondo, bensì come soggetto pubblico che esercita una potestà finalizzata alla protezione civile;
- b) il Sub-ATO, proprietario del terreno confinante, anch'esso ente pubblico, non vanta una posizione dominicale di natura privatistica da comprimere, bensì concorre alla realizzazione del medesimo interesse pubblico;
- c) la deroga alle distanze non costituisce una limitazione di un diritto soggettivo altrui, ma l'effetto naturale dell'esercizio di una potestà pubblicistica su beni entrambi destinati a finalità pubbliche;
- d) lo strumento giuridico corretto per formalizzare l'assetto dei rapporti tra la Regione e il Sub-ATO, in relazione alla realizzazione dell'opera in deroga alle distanze dai confini, sia l'accordo tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e all'articolo 19 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Spiega che il Sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta, a cui è stata comunicata la suddetta valutazione circa lo strumento giuridico per formalizzare l'assetto dei rapporti tra le parti, ha espresso parere favorevole a procedere in tal senso, sulla base dell'allegata bozza di accordo.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet;

Dato atto che:

- il proprietario confinante al terreno di proprietà regionale ha manifestato formale disponibilità a concedere la deroga alle distanze legali mediante la sottoscrizione di un apposito accordo, autorizzando il Concessionario Enval a costruire i manufatti denominati bunker antincendio per il ricovero dei rifiuti in attesa di conferimento per il recupero, posti al limitare del confine del terreno censito al mappale 3, foglio 1 del N.C.T. del comune di Brissogne;
- tale concessione di deroga è finalizzata al soddisfacimento di un interesse pubblico preminente connesso alla funzionalità e sicurezza dell'opera;
- le parti hanno concordato lo schema di atto finalizzato alla costituzione della concessione riportato in allegato alla presente deliberazione;

Richiamati:

- -l'articolo 6, comma 4, della l.r. 12/1997 il quale stabilisce che “Quando il concessionario è un ente che opera senza fine di lucro e l'uso è assentito per perseguire finalità riconosciute dalla Regione di interesse pubblico, il canone può non essere richiesto. In tal caso, la concessione è deliberata dalla Giunta regionale, su proposta del dirigente della struttura regionale competente in materia.”;
- -l'articolo 16, comma 3, della l.r. 12/1997 il quale stabilisce che “La costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili di proprietà di terzi a favore della Regione è consentita in tutti i casi in cui ciò sia conveniente e utile per l'Amministrazione. La costituzione è disposta dalla Giunta regionale.”;
- -l'articolo 1, comma 1bis, della l.r. 241/1990 il quale prevede che “La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.”;
- -l'articolo 873 del codice civile, che disciplina le distanze delle costruzioni;
- -l'articolo 21 comma 5 del regolamento edilizio del comune di Brissogne;
- -gli articoli 1058 e seguenti del codice civile in materia di costituzione delle concessioni;
- -l'articolo 2699 c.c., che disciplina l'atto pubblico;
- -gli articoli 2643 e seguenti del c.c. in materia di trascrizione;
- -l'articolo 1475 c.c., applicabile per analogia anche ai contratti costitutivi di diritti reali come le concessioni, secondo cui le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non è stato pattuito diversamente;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento ambiente e territorio ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

Ad unanimità di voti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) di approvare l'accordo tra pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la concessione della facoltà di edificazione sul fondo di proprietà regionale contrassegnato al catasto terreni del Comune di Brissogne al foglio 1 mappale 3 di presidi antincendio, denominati bunker, nei quali ricoverare i rifiuti in attesa di conferimento presso il soggetto individuato dai consorzi nazionali per il recupero in deroga alla distanza dal confine con il fondo di proprietà del Sub-ATO Monte

Emilius Piana D'Aosta contrassegnato al catasto terreni del Comune di Brissogne al Foglio 1 mappale 406;

- 2) di stabilire che l'accordo di cui al punto 1) sarà sottoscritto sulla base dello schema allegato alla presente deliberazione;
- 3) di incaricare il Coordinatore del Dipartimento ambiente e territorio a sottoscrivere lo schema di accordo allegato alla presente deliberazione;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 851 in data 24/07/2026

**Schema di accordo tra pubbliche amministrazioni avente ad oggetto la concessione della
facoltà di edificazione in deroga alle distanze legali**

L'anno duemilaventisei il giorno _____ del mese di _____. (_____ 2026)

Il "Sub-ATO Monte Emilius Piana D'Aosta", con sede in Brissogne, Località L'Ile Blonde n. 2, codice fiscale 80000519007 Partita IVA 00586480071, in persona di: _____ a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio n. 26 del 18 luglio 2023 prot. 1256/2023;

E

La "REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1 codice fiscale e partita IVA 80002270074, in persona del Coordinatore del Dipartimento ambiente e territorio a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- a) la Regione è proprietaria dell'area sita nel comune di Brissogne, contrassegnata al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 3, classificata come patrimonio indisponibile della Regione ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile;
- b) il Sub-ATO è proprietario dell'area sita nel medesimo Comune, contrassegnata al Catasto Terreni al foglio 1, mappale 406, anch'essa classificata come patrimonio indisponibile del Sub-ATO ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile;
- c) le due aree sono tra loro confinanti;
- d) la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di protezione civile e salvaguardia del patrimonio ambientale, intende procedere alla realizzazione di baie antincendio sull'area di cui al mappale 3, quali opere strumentali alla prevenzione e al contrasto degli incendi, a tutela dell'incolumità pubblica e ambientale;
- e) il progetto delle baie antincendio, per ragioni tecniche connesse alla conformazione dei luoghi e alla funzionalità dell'opera, prevede l'edificazione a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 406, in deroga a quanto disposto dall'articolo 873 del codice civile;
- f) ai sensi dell'articolo 879, comma 1, del codice civile, gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime non sono soggetti alla comunione forzosa e, secondo l'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione (ordinanza n. 391 del 2021; ordinanza n. 1190 del 2023), l'esenzione dal rispetto della disciplina sulle distanze di cui agli artt. 873 e ss. c.c. opera per tutte le opere che, per la finalità pubblica perseguita, siano intrinsecamente assimilabili al pubblico demanio, indipendentemente dalla classificazione formale del fondo su cui insistono;
- g) le baie antincendio, in quanto opere di protezione civile finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità pubblica e del patrimonio boschivo e ambientale, sono intrinsecamente assimilabili per finalità pubblica al pubblico demanio e, pertanto, la loro realizzazione costituisce estrinsecazione di potestà pubblicistica e non attività iure privatorum;

- h) le Parti intendono disciplinare il coordinamento delle rispettive attività mediante la stipula di un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento in collaborazione di un'attività di interesse comune;
- i) il Sub-ATO, con deliberazione del _____ n. _____ del _____, (ALLEGATO A) ha approvato lo schema del presente accordo;
- j) la Regione, con Deliberazione della Giunta regionale _____ n. _____ del _____ (ALLEGATO B) ha approvato lo schema del presente accordo;
- k) l'accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 — Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 — Oggetto

Il presente accordo disciplina, ai sensi degli articoli 15 della l. 241/1990 e 19 della l.r. 19/2007 lo svolgimento in collaborazione dell'attività di interesse comune consistente nella realizzazione di baie antincendio sull'area di proprietà regionale sita nel comune di Brissogne, identificata al foglio 1, mappale 3, del N.C.T. del medesimo Comune, confinante con l'area di proprietà del Sub-ATO sita al foglio 1, mappale 406, come meglio descritti nell'ALLEGATO C.

In ragione della conformazione dei luoghi e delle esigenze tecniche connesse alla funzionalità antincendio, l'opera sarà realizzata a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 406, di proprietà del Sub-ATO.

Le Parti prendono atto che la realizzazione delle baie antincendio, in quanto opere intrinsecamente di interesse pubblico e di protezione civile, è esente dal rispetto della disciplina delle distanze di cui all'articolo 873 del codice civile, ai sensi dell'articolo 879, comma 1, c.c., secondo l'interpretazione consolidata della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., ord. n. 391/2021; Cass. civ., ord. n. 1190/2023).

Il presente accordo non costituisce costituzione di servitù prediale né altro diritto reale di godimento ai sensi degli articoli 1027 e ss. c.c., né contratto di diritto privato ai sensi dell'articolo 1321 c.c. Esso non ha contenuto patrimoniale diretto e non determina scambio di utilità economiche tra le Parti, configurandosi esclusivamente come strumento di cooperazione istituzionale per il perseguimento di un interesse pubblico comune.

Articolo 3 — Descrizione dell'opera e regime delle distanze

Le baie antincendio consistono in strutture e attrezzature funzionali alle operazioni di prevenzione e contrasto degli incendi, da realizzarsi secondo il progetto esecutivo approvato dalla Regione.

In ragione della conformazione dei luoghi e delle esigenze tecniche connesse alla funzionalità antincendio, l'opera sarà realizzata a distanza inferiore a tre metri dal confine con il mappale 406, di proprietà del Sub-ATO.

Le Parti danno atto che l'esenzione dal regime delle distanze di cui all'articolo 873 c.c.:

- opera ex lege, ai sensi dell'articoli 879, comma 1, c.c., in ragione della finalità pubblica dell'opera;
- prescinde dalla classificazione formale dei fondi come patrimonio indisponibile, rilevando la natura oggettiva dell'opera come intervento di protezione civile assimilabile al pubblico demanio;
- esclude che il Sub-ATO possa esperire azioni di riduzione in pristino o altre azioni a tutela delle distanze legali, trattandosi di attività realizzata iure pubblico e non iure privatorum;
- il Sub-ATO, in ogni caso, presta il proprio formale assenso alla realizzazione dell'opera a distanza inferiore a quella legale, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione o pretesa in relazione alle distanze, fermi restando i diritti derivanti dal presente accordo.

Articolo 4 - Impegni della Regione

La Regione si impegna a garantire che la società EnVal:

- a) presenti il progetto dell'opera nel rispetto della normativa vigente ottenendo l'autorizzazione da parte degli Enti competenti;
- b) realizzi le baie antincendio secondo il progetto presentato;
- c) provveda alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle baie antincendio una volta realizzate, per l'intera durata della loro destinazione all'uso pubblico;
- d) comunichi tempestivamente al gestore dell'impianto di depurazione l'inizio e la conclusione dei lavori, nonché ogni circostanza rilevante che possa interessare l'area confinante;

La Regione s'impegna inoltre a garantire la verifica della corretta esecuzione dei lavori, per il tramite del concessionario della discarica, minimizzando le interferenze con le attività in corso sull'area confinante di proprietà del Sub-ATO.

Articolo 5 — Impegni del Sub-ATO

Il Sub-ATO si impegna a:

- a) consentire, se necessario, l'accesso all'area di cui al mappale 406, previa comunicazione della Regione e con le modalità concordate tra le Parti;
- b) astenersi da qualsiasi atto o comportamento che possa ostacolare o ritardare la realizzazione delle baie antincendio o comprometterne la funzionalità;
- c) collaborare con la Regione per gli aspetti di propria competenza, fornendo le informazioni e la documentazione in proprio possesso relative all'area confinante che possano risultare utili alla progettazione e all'esecuzione dell'opera;
- d) non realizzare sull'area di cui al mappale 406, per quanto di propria competenza e compatibilmente con i propri vincoli di destinazione, opere o interventi che possano pregiudicare l'accessibilità o la funzionalità delle baie antincendio.

Articolo 6 — Profili economici

Dall'attuazione del presente accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Sub-ATO.

I costi di progettazione, realizzazione e manutenzione delle baie antincendio sono interamente a carico della Regione, che vi provvede per il tramite del concessionario della discarica.

Le Parti danno atto che il presente accordo non comporta trasferimenti finanziari tra le Parti, né corrispettivi, indennità o altre attribuzioni patrimoniali.

Articolo 7 — Durata e vincolo di destinazione

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e per tutta la durata della destinazione delle baie antincendio all'uso pubblico cui sono preordinate presso l'impianto di trattamento dei rifiuti autorizzato ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2008.

Le baie antincendio, una volta realizzate, permarranno nella titolarità della Regione e manterranno stabilmente la propria destinazione pubblica, senza che il venir meno di titoli precari possa incidere sulla loro qualificazione.

In caso di modifica o cessazione della destinazione antincendio, le Parti si impegnano a consultarsi preventivamente per concordare le misure conseguenti, nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti su entrambi i fondi ai sensi dell'articolo 828, comma 2, c.c.

Articolo 8 — Modifiche

Eventuali modifiche al presente accordo devono essere concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto scritto, sottoscritto con le medesime modalità del presente accordo.

Non costituiscono modifica dell'accordo le variazioni progettuali di dettaglio che non incidano sulle distanze dal confine né sulle attività oggetto di coordinamento, purché comunicate al Sub-ATO.

Articolo 9 — Controversie

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e validità del presente accordo è competente in via esclusiva il giudice amministrativo, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, lettera a), n. 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo).

Le Parti si impegnano a esperire, prima di adire l'autorità giurisdizionale, un tentativo di composizione bonaria della controversia, mediante scambio di comunicazioni scritte e, se ritenuto utile, incontro tra i rappresentanti delle Parti entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 10 — Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali eventualmente acquisiti nell'ambito delle attività oggetto del presente accordo nel rispetto della disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

Articolo 11 — Registrazione e spese

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972.

Il presente accordo è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e sconta l'imposta di registro in misura fissa (euro 200).

Le spese di registrazione sono a carico della Regione, per il tramite del concessionario della discarica.

Articolo 12 — Sottoscrizione digitale

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità all'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'accordo, composto da n. ___ articoli e n. ___ pagine, è redatto in un unico originale digitale.

Data _____

Regione Autonoma Valle d'Aosta

(Nome e Cognome) (Qualifica)

(firma digitale)

Sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta

(Nome e Cognome) (Qualifica)

(firma digitale)

Allegati (OMISSIS)

Allegato A — Deliberazione della Giunta regionale _____ n. _____ del _____

Allegato B — Deliberazione del Sub-ATO Mont Emilius-Piana di Aosta n. _____ del _____,

Allegato C — Estratti catastali e planimetria delle aree interessate (foglio 1, mappali 3 e 406, comune di Brissogne)

GIOVANNI ZUCCA

BILANCIO FINANZE E POLITICHE CREDITIZIE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 23/09/2026 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO